

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative  
Via Flavia, n. 6  
00187 ROMA

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Via XX Settembre, n.97  
00187 ROMA

Al Presidente della Fondazione ENPAM e  
ai componenti del Consiglio di Amministrazione  
LORO SEDI

Al Presidente e ai componenti del Collegio Sindacale  
della Fondazione ENPAM  
LORO SEDI

Spett.le  
Autorità Nazionale Anticorruzione  
Via M. Minghetti, 10  
00187 Roma

Spett.le  
Corte dei Conti  
Viale Giuseppe Mazzini, n. 105  
00195 Roma - Italia

Alla Procura della Repubblica  
Presso il Tribunale di Roma  
Via Golametto, 12  
00136 Roma

**OGGETTO: Esposto sulla gestione della Fondazione ENPAM relativa alla Polizza c.d. dei trenta giorni e alla costituzione della società *in house* ENPAM Sicura s.r.l.**

### **1. Premessa.**

Il CdA dell'Enpam, nella seduta del 22 settembre u.s., ha deliberato l'esercizio di un'azione di responsabilità in danno del sottoscritto, quale Presidente della società Enpam Sicura s.r.l., nonché del Direttore Generale di essa società, per fatti occorsi tra la costituzione (14 luglio 2015) e la cessazione dalla carica a seguito delle dimissioni del 1 aprile 2016.

Si tratta dell'ultimo atto di una campagna di aggressione politica, mediatica e giuridica nei riguardi di chi scrive, cui si è dato avvio all'indomani della costituzione della società Enpam Sicura s.r.l. e che riposa essenzialmente su due circostanze fondamentali: *i*) uno scontro di potere all'interno del

*Indirizzo:* Via Tuili, 14 - Località Aranova 00050 – Fiumicino (Rm)

*Recapiti:* Cell.: 335-5843185 Email: [giacomomilillo@fimmg.org](mailto:giacomomilillo@fimmg.org) Pec: [giacomomilillo@pec.it](mailto:giacomomilillo@pec.it)

sindacato FIMMG, di cui il sottoscritto è stato segretario nazionale sino al momento in cui, proprio all'indomani della deliberazione dell'azione sopra indicata, se ne sono imposte le dimissioni; ii) soprattutto, l'esigenza di osteggiare la lotta per la legalità che chi scrive ha intrapreso, da subito, all'interno dell'Enpam, contestando l'illegittimità e comunque l'antieconomicità della polizza assicurativa per la tutela da infortunio e malattia nei primi trenta giorni (da ora polizza "30 giorni") stipulata con la Compagnia Generali Italia s.r.l.

I fatti, per come tra breve esposti, rendono evidente la sinergia trasversale che si è creata fra la Generali Italia s.p.a., alcuni esponenti della FIMMG presenti nel CdA dell'Enpam e, ma solo episodicamente, il CdA stesso della Fondazione (aggregato intorno ad una singolare maggioranza, tale per cui tutti i consiglieri esponenti dei sindacati FIMMG e SUMAI si sono schierati contro il sottoscritto, mentre altri – pur minoranza – ne hanno assunto le difese. Un CdA chiamato solo a ratificare decisioni già prese, non già a svolgere il proprio ruolo di organo fondamentale e deliberante). Di tale sinergia chi scrive è stato vittima prima negli equilibri della Fondazione, poi sul piano giudiziario e da ultimo su quello politico.

## **2. La genesi dell'impegno della Fondazione Enpam per la razionalizzazione dei servizi assicurativi ed, in specie, della polizza "30 giorni". Dal progetto quadrifoglio alla costituzione di Enpam Sicura s.r.l.**

Il Presidente Oliveti ha concepito, discusso e condiviso più volte nei Consigli di amministrazione della Fondazione ENPAM il progetto c.d. Quadrifoglio, attraverso il quale si proponeva di offrire agli iscritti all'Ente previdenziale un sistema completo di welfare (secondo pilastro previdenziale e assistenza socio-sanitaria integrativa), l'accesso al credito (mutui per la casa e sostegno ad un sistema di confidi) e assistenza alle coperture assicurative necessarie alla professione, cominciando dalla responsabilità civile professionale, ma con grande attenzione anche alla tutela legale.

La Fondazione, nel CdA del 19 dicembre 2014 (all. 1), costituiva un gruppo di lavoro, affidato al coordinamento del sottoscritto, proprio al fine di analizzare le forme migliori di attuazione di tale progetto. Ne emergeva la consapevolezza di poter intervenire a favore dei medici anche nel campo assicurativo per diminuire i costi delle polizze e migliorarne le prestazioni, acquisendo una compiuta scienza dei dati costituenti l'andamento tecnico di coperture assicurative come la polizza per i primi trenta giorni di infortunio e malattia per i medici di medicina generale, gestita dalla compagnia Generali Italia s.p.a.

Nel Cda ENPAM del 27 marzo 2015 (n. 5/2015, all. 2), il Presidente Oliveti affermava: *"oltre a prendere atto dell'intollerabile situazione determinatasi sia per l'inefficacia operativa delle Assicurazioni Generali sia per i mancati pagamenti delle spettanze, si tratta di assumere le logiche e conseguenti decisioni. Infatti, si potrebbe pensare da parte della Fondazione non solo di provvedere all'incasso del contributo pari allo 0,72% sull'ammontare dell'onorario professionale di cui all'art. 98, comma 1 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale (circa 20 milioni di euro) da versare alle Generali ma, in un futuro, a gestire direttamente la copertura dei primi trenta giorni di malattia"*.

*Il Presidente Oliveti rappresentava dunque "l'opportunità di convocare i Sindacati firmatari del detto Accordo per rappresentare la situazione creatasi con le Assicurazioni Generali e per comunicare l'intenzione di dare disdetta della polizza. Eventualmente, tale passaggio potrebbe essere fatto anche con i Sindacati dei pediatri benché firmatari di altro Accordo."*

Ancora, nel Cda del 17 aprile 2015 (all. 3), il Presidente Oliveti *"riferisce di aver incontrato il*

*giorno precedente i principali sindacati di categoria, firmatari dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale (CISL Medici, SMI, SNAMI e FIMMG), da lui stesso convocati, al fine di prospettare le valutazioni che la Fondazione ENPAM, anche alla luce della discussione svoltasi nella precedente seduta del Consiglio, ha elaborato sulla polizza per la tutela assistenziale dei medici di medicina generale nei primi trenta giorni di malattia. [...] Conseguentemente, si potrà scegliere tra due opzioni per gestire la copertura dei primi trenta giorni di malattia: bandire una gara pubblica, oppure "previdenzializzare" ciò che attualmente è oggetto di copertura assicurativa. In quest'ultimo caso, la Fondazione si troverebbe a gestire un flusso finanziario pari a circa € 20.000.000,00 per la Medicina Generale e circa € 6.000.000,00 per la Pediatria di Libera Scelta.*

*Quindi, comunica che, d'accordo con i Sindacati, già dalla prossima settimana si riunirà un tavolo tecnico che procederà alla revisione dei contenuti della polizza assicurativa attualmente in essere, al fine di evidenziare tutte le clausole divenute anacronistiche. In tal modo, si potrà stilare una sorta di capitolato eventualmente utilizzabile in caso di gara".*

All'esito di tale processo, il Consiglio di Amministrazione deliberava (delib. n. 54 del 26 giugno 2015, all. 4) di costituire la società Enpam Sicura s.r.l., quale strumento di attuazione del progetto Quadrifoglio, con capitale sociale di euro 1.500.000,00 dando mandato al Presidente di provvedere agli incumbenti di legge, con potere di apportare "le modifiche alla bozza di Statuto ove necessarie".

Sulla costituzione della società, in uno al relativo statuto, si esprimeva favorevolmente anche l'ufficio legale della Fondazione, in persona dell'avv. Vincenzo Squillaci (all. 5).

Pertanto il 14 luglio 2015 veniva sottoscritto dal Presidente Oliveti l'atto costitutivo della società *in house* presso il notaio Macrì (rep. n. 5985 del 2015, all. 6).

E' significativo che il Presidente Oliveti abbia verificato personalmente e fatto verificare al proprio capo di gabinetto (poi divenuto Direttore Generale della Fondazione) dott. Domenico Pimpinella, nonché ai propri legali di fiducia (in specie il prof. Angelo Piazza), la bozza di atto costitutivo e statuto sociale; a riprova della personale responsabilità nella decisione di costituzione della società, lo stesso Oliveti al momento della costituzione ha addirittura modificato la bozza di statuto, rispetto al modello deliberato dal Consiglio di Amministrazione (ciò che era perfettamente legittimo, essendogli stata delegata tale facoltà dal CdA).

In particolare, l'esame comparato dello statuto deliberato dal CdA e di quello concretamente deliberato dal Presidente Oliveti, rende manifesto che il punto di principale intervento è stato proprio quello dell'oggetto sociale: in origine l'attività sociale era stata definita di intermediazione assicurativa (all. 4), mentre nello statuto sottoscritto da Oliveti essa diviene "attività di assistenza a favore dei iscritti e dipendenti dell'ENPAM, di loro familiari e superstiti, o di persone giuridiche od enti cui essi aderiscano, in attuazione degli scopi istituzionali della Fondazione".

### **3. La polizza "30 giorni". Genesi, caratteristiche e vicende del rapporto con le Generali Italia s.r.l.**

L'ACN siglato dalle OO.SS. il 23 marzo 2005 prevedeva, con norme sostanzialmente identiche per l'assistenza primaria (art. 60 commi 4 e 5), la continuità assistenziale (art. 72 comma 4) e l'emergenza sanitaria territoriale (art. 99 comma 2), che "Per far fronte al pregiudizio economico derivante dall'onere della sostituzione per eventi di malattia e di infortunio, anche in relazione allo stato di gravidanza e secondo il disposto del Decreto legislativo 151/2001, è posto a carico del

*servizio pubblico un onere pari allo 0,36% (zero virgola trentasei per cento) dei compensi relativi dell'art. 59, lettera A, comma 1, da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni.*

*Con le stesse scadenze previste per il versamento del contributo previdenziale di cui al comma 1, le Aziende versano all'ENPAM il contributo di cui ai commi 4 affinché provveda a riversarlo alla Compagnia assicuratrice con la quale i sindacati maggiormente rappresentativi avranno provveduto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, a stipulare apposito contratto di assicurazione mediante procedura negoziale aperta ad evidenza pubblica."*

In sostanza, il contratto collettivo di lavoro aveva strutturato un sistema in base al quale era posto a carico del servizio sanitario nazionale il costo della tutela per le ipotesi di malattia, gravidanza, puerperio ed infortunio, alimentato con trattenute operate dalle Aziende Sanitarie e funzionale a far fronte al pagamento di un premio assicurativo, accedente a polizze sottoscritte dai "sindacati firmatari" del medesimo ACN.

All'Enpam veniva attribuito il compito di riscuotere dalle Aziende tali contributi e di "riversarli" alla Compagnia assicurativa firmataria della relativa polizza.

Il meccanismo così strutturato era del tutto analogo a quello previsto per i medici pediatri dall'art. 59 comma 5 ACN Medici pediatri di libera scelta: anche in questo caso, infatti, i sindacati firmatari del ACN erano chiamati a stipulare una polizza assicurativa, il cui premio veniva versato dall'Enpam con i fondi a quest'ultima Fondazione trasmessi dalle Aziende sanitarie.

Ciò che puntualmente si era realizzato, con la sottoscrizione – in data 2 gennaio 2001 – della polizza assicurativa n. 729484 con la AIG Europe ad opera della FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri) e della CIPE (Confederazione Italiana Pediatri).

In seguito, tale polizza venne disdettata unilateralmente dalla FIMP – con conseguente nuova gara ed aggiudicazione del servizio alla medesima AIG Europe – con la ferma opposizione della CIPE, ad avviso della quale l'esercizio del recesso poteva dirsi legittimo solo se posto in essere congiuntamente da tutti i firmatari originari del contratto assicurativo.

Il prosieguo giudiziale della vicenda venne definito dal Tar Lazio con sentenza n. 7251 del 14 maggio 2008 (all. 7), nella quale – essendo stato impugnato il bando per l'aggiudicazione del brokeraggio della polizza pubblicato su impulso della sola FIMP – per quanto qui interessa:

1. si accerta che le prestazioni erogate in favore dei medici (pediatri) sono comunque pagate con contributi pubblici;
2. **viene dichiarata l'illegittimità dell'attribuzione ai sindacati, ex art. 59 ACN, del potere di svolgere "compiti istituzionali in sostituzione dell'ENPAM", per di più senza il preventivo assenso di tale Ente, potendosi al più giustificare l'operato delle OO.SS. solo in termini di "delega di funzioni";**
3. **si esclude la possibilità, in ogni caso, di derogare alle regole dell'evidenza pubblica nel caso di funzioni delegate a privati, con ogni conseguente declaratoria di illegittimità degli atti posti in essere in violazione di tale assunto.**

In sede d'impugnazione, la decisione ha trovato puntuale conferma: il C.d.S., nella sentenza 8401 del 3 dicembre 2010 (all. 8) ha riconosciuto, infatti, che **"l'attività di sottoscrizione della polizza viene svolta da FIMP e CIPE in sostituzione dell'Enpam, quale attività amministrativa diretta ad organizzare un servizio previdenziale ex art. 6 del Regolamento del fondo di previdenza a favore dei medici"**, trattandosi di **"atipica traslazione di funzioni sostanzialmente amministrative"**, ossia **"delegazione di funzioni pubbliche in capo ad un soggetto privato operato da soggetti terzi"**.

Per effetto della decisione l'Enpam – ferma restando la sussunzione del caso nella fattispecie della promessa di fatto del terzo – confermava la disponibilità a versare il premio assicurativo, alimentato con i contributi riscossi dalle Aziende sanitarie (cfr. nota 22 dicembre 2008 a firma del Presidente prof. Parodi) ed evidenziava l'opportunità che nel nuovo ACN fosse rimessa insindacabilmente all'Ente la “determinazione di modalità e termini del versamento dei contributi”, in conformità alla deliberazione 1 aprile 1989 del Comitato direttivo ENPAM, approvata con d.M. 7 ottobre 1989 ed adottata in forza dell'art. 10 d.l. 30 dicembre 1987, 536, conv. con mod. in l. 48 del 1988 e dell'art. 2 d.l. 17 settembre 1988, n. 408, conv. in l. 492 del 1988.

Anche in considerazione dei cennati precedenti giurisprudenziali, con la sottoscrizione del nuovo ACN del 29 luglio 2009 si apportarono significative modifiche alla disciplina in esame, prevedendosi – sempre per tutte le categorie dell'assistenza primaria, della continuità assistenziale e dell'emergenza territoriale – che per far fronte al pregiudizio economico derivante dall'onere della sostituzione per eventi di malattia e di infortunio, anche in relazione allo stato di gravidanza e secondo il disposto del Decreto legislativo 151/2001, fosse posto a carico del servizio pubblico un onere pari allo 0,36% (zero virgola trentasei per cento) – aumentato alla misura dello 0,72% per far fronte anche alle conseguenze di lungo periodo – da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni, precisandosi che **“Con le stesse cadenze previste per il versamento del contributo previdenziale, le Aziende versano all'ENPAM il contributo di cui al precedente comma 4 affinché provveda in merito”**.

In sostanza, il nuovo contratto collettivo rimuoveva completamente qualsiasi autonoma competenza dei sindacati alla sottoscrizione di contratti assicurativi, precisando che l'Enpam fosse chiamata a “provvedere in merito” all'esigenza di far fronte al bene della vita oggetto di protezione, sostenendo il relativo costo con il pagamento dei contributi versati all'ente dalle Aziende sanitarie.

Il 25 novembre 2009 la Assicurazioni Generali Italia s.p.a. e le organizzazioni sindacali firmatarie del ACN e delle già esistenti polizze assicurative nn. 81301025 ed 81302066 (FIMMG, SNAMI, SMI ed INTESA SINDACALE) sottoscrivevano le appendici n. 7 e 9 delle citate polizze (all. 9 e 9 bis).

Nella stessa data, l'Enpam e le organizzazioni sindacali siglavano un “Accordo per la gestione del riversamento delle somme pervenute a titolo di contributo per l'assicurazione per la malattia, l'infortunio, la gravidanza e le eventuali conseguenze di lungo periodo” (all. 10) nel quale, all'art. 5, la Fondazione si impegnava a versare le somme dovute alla Compagnia assicurativa *“salvo che non intervenga formale disdetta della polizza medesima da parte di tutte le OO.SS. firmatarie della polizza medesima”*.

In questo modo, il rapporto – già da tempo intrapreso – è proseguito ed è tutt'ora in atto. In forza di esso, l'ENPAM versa ogni anno alla Generali Italia s.p.a. l'importo di circa venti milioni di euro di premio. In concreto, l'andamento tecnico delle polizze rende manifesto che le prestazioni concretamente erogate dalla Compagnia non superano i tredici milioni di euro, di tal che ogni anno Generali incassa un utile lordo di circa sette milioni di euro.

Soldi, ovviamente, sottratti alla categoria dei medici e destinati esclusivamente al guadagno dell'assicurazione.

#### **4. Il ruolo della FIMMG, del dott. Alberto Oliveti – attuale presidente della Fondazione Enpam – e del dott. Roberto Pallini, responsabile delle Generali Italia s.p.a. per le polizze “30 giorni”.**

Indirizzo: Via Tuili, 14 - Località Aranova 00050 – Fiumicino (Rm)

Recapiti: Cell.: 335-5843185 Email: [giacomomilillo@fimmg.org](mailto:giacomomilillo@fimmg.org) Pec: [giacomomilillo@pec.it](mailto:giacomomilillo@pec.it)

Già negli anni precedenti, e comunque nel 2009, al momento della sottoscrizione delle appendici di polizza già citate, le trattative con le Generali Italia s.p.a. sono state condotte, per conto del sindacato FIMMG, dal dott. Alberto Oliveti, allora responsabile della Commissione c.d. Prassis, che nell'ambito della FIMMG era stata investita proprio di tale competenza.

Giova subito una precisazione: oggi il dott. Oliveti è Presidente della Fondazione Enpam, di cui è consigliere di amministrazione il dott. Franco Pagano, già membro con Oliveti della Commissione Prassis, della quale ha poi assunto la presidenza, proseguendo l'opera intrapresa dal suo predecessore.

Al tempo la polizza "30 giorni" era gestita da un'agenzia Generali, in collaborazione con la società Previasme s.r.l., amministrata dal dott. Roberto Pallini.

Quella società è successivamente stata dichiarata fallita presso il Tribunale di Roma.

Ciò non ha però impedito che le polizze in questione transitassero presso una nuova agenzia Generali (Amati s.r.l.), nella quale prestava attività sempre il medesimo dott. Pallini, coamministratore insieme al sig. Alessandro Santini.

Le Generali Italia s.p.a. revocavano poi il mandato alla Amati s.r.l., per riassegnarlo alla Donatello Intermediazioni (società del gruppo Generali) e, successivamente, alla RESEARCH MANAGEMENT SERVICE R.M.S. S.R.L., con sede legale in Roma Largo Salinari n.18-19 e sede operativa in Roma, Largo Antonelli n. 27, come si evince dal certificato IVASS (all. 11).

Singolare, però, che tutte le comunicazioni inoltrate da tale ultima società, quale titolare dell'Agenzia speciale 63J (ossia l'agenzia Generali che da sempre gestisce la polizza "30 giorni"), riportino come indirizzo operativo quello di Roma, via delle Montagne Rocciose n. 58.

A ben guardare, in tale indirizzo si trova la sede della società Corale s.r.l. (all. 12), di proprietà del dott. Roberto Pallini, che infatti e coerentemente risulta iscritto presso l'IVASS in "E", quale subagente della RESEARCH MANAGEMENT SERVICE R.M.S. S.R.L.

In sostanza, se ne conclude che i soggetti che nel 2009 erano impegnati sulla polizza "30 giorni" hanno trovato un'ottima collocazione: il dott. Roberto Pallini, nonostante sia amministratore di una società fallita (la Previasme), presta ancora attività per Generali Italia s.p.a. in ordine alla polizza suddetta; il dott. Alberto Oliveti ed il dott. Franco Pagano sono rispettivamente presidente e consigliere di amministrazione della Fondazione Enpam. Vedremo tra breve quale ruolo abbiano essi svolto nelle vicende che ci occupano.

Forse non è pleonastico evidenziare che il sottoscritto, che si è opposto all'illegittima posizione di privilegio delle Generali Italia s.p.a., è stato costretto alle dimissioni da Enpam Sicura s.r.l., e da segretario generale della FIMMG, essendo al contempo destinatario di una gogna politica e di azioni giudiziarie.

Ma proseguiamo.

La gestione della polizza "30 giorni" non era soltanto antieconomica per i medici ed illegittima perché conclusa e proseguita in violazione della disciplina dell'evidenza pubblica. Essa recava altresì nocimento alla categoria perché le Generali erogavano le prestazioni con disservizi continui, ritardi e, spesso, rifiuti ingiustificati.

Esiste un nutrito carteggio intercorso fra la FIMMG e Generali, nel quale la prima richiamava la seconda al corretto adempimento delle proprie obbligazioni: ne sia esemplificativa la nota inoltrata all'IVASS nella quale ancora una volta si sono censurate le inefficienze della Compagnia, ed il conseguente provvedimento di censura mosso dall'Autorità di vigilanza contro le Generali Italia s.p.a. (all. 13).

Proprio per questo, la posizione della FIMMG è sempre stata quella di ferma condanna dello stato dell'arte, come si desume dalle note a firma del dott. Dario Grisillo, attuale responsabile Prassis per conto del sindacato (all. 14).

**5. La Costituzione di Enpam Sicura s.r.l., del Fondo Sanitario Integrativo e della società di mutuo soccorso SaluteMia: la Fondazione Enpam e l'impegno nell'attuazione del progetto quadrifoglio, oltre che nella legalizzazione della polizza "30 giorni". Il contezioso con lo SNAMI e la coincidenza di interessi fra tale sindacato e Generali Italia s.p.a.**

L'epilogo dei lavori della commissione consiliare costituita dalla Fondazione Enpam è stato quello di dare avvio ad una pluralità di iniziative, per l'attuazione del progetto quadrifoglio e l'efficientamento e la legalizzazione dei rapporti assicurativi dell'Ente, incluse la polizza "30 giorni".

In questa ottica, la Fondazione ha costituito la società Enpam Sicura s.r.l. ed, al contempo, ha promosso la costituzione di un Fondo Sanitario Integrativo, in esso investendo la somma di euro 100.000,00 ed assumendo gli oneri della relativa gestione amministrativa, da affidare alla medesima Enpam Sicura s.r.l. A propria volta, sempre nel quadro del progetto Quadrifoglio, il Fondo Sanitario ha promosso la costituzione della SmS SaluteMia, ancora una volta assumendo in capo ad ENPAM gli oneri gestionali.

Sul fronte della polizza "30 giorni", il Presidente Oliveti ha attuato la volontà del CdA della Fondazione, dando disdetta delle polizze assicurative più volte menzionate, con comunicazione del 2 luglio 2015 inoltrata alla Assicurazioni Generali Italia s.p.a. ed alle sigle sindacali (all. 15), con effetto dal 31 dicembre 2015.

Ciò perché la Fondazione si è avveduta della impossibilità di proseguire un rapporto *i)* sorto in violazione della disciplina delle gare pubbliche e comunque *ii)* antieconomico per l'Ente e la categoria dei medici, determinandosi conseguentemente a verificare la possibilità di erogare direttamente tali prestazioni (per altro già erogate dalla Fondazione, a decorrere dal trentunesimo giorno di malattia od infortunio) oppure di bandire una nuova procedura di evidenza pubblica.

Decisione assunta sulla scorta di specifici pareri resi da legali all'uopo incaricati e dal responsabile dell'ufficio Affari Legali della Fondazione avv. Squillaci, il quale nel CdA della Fondazione del 17 marzo 2015 evidenziava i precedenti giurisprudenziali che: "avalla(no) la legittimità della ENPAM a gestire in proprio le polizze assicurative".

Conseguentemente, in data 01.09.2015 (all. 16) alla Compagnia Assicurativa Generali Italia s.p.a. veniva richiesto dall'ENPAM l'inoltro dei seguenti dati, relativi alle polizze in oggetto:

- premi incassati in rapporto ai sinistri liquidati riferiti alle annualità 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. Qualora per l'anno 2014 i dati non fossero ancora integrali, si richiede la porzione del dato ad oggi calcolato;
- premi incassati per ciascun anno di esercizio come da periodo sopra riportato;
- sinistri liquidati per ciascun anno di esercizio;
- sinistri riservati per ciascun anno di esercizio;
- sinistri senza seguito per ciascun anno di esercizio;
- sinistri pendenti.

Alla richiesta veniva dato riscontro negativo, in data 21 settembre 2015 (all. 17), assumendosi il difetto di legittimazione della Fondazione Enpam in relazione al rapporto assicurativo. L'assunto è stato reiterato nella successiva comunicazione del 4 novembre u.s. (all. 18), inoltrata anche

all'IVASS, chiamata ad intervenire con nota del 8 ottobre 2015 in ragione della evidente violazione della disciplina in tema di rapporti assicurativi; ancora, nella comunicazione del 25 novembre u.s. (all. 19) indirizzata anche all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, per quanto di competenza.

Alla comunicazione di disdetta veniva al contempo dato riscontro anche dallo SNAMI (all. 20), e dallo SMI in data 15 luglio 2015 (all. 21).

Assai singolare che anche tali sindacati, come Generali Italia, revocassero in dubbio la legittimità ed efficacia della comunicazione, postulando un difetto di legittimazione attiva dell'Enpam.

Ma le assonanze – o le cointeressenze – fra sindacati e compagnia assicurativa si mostrano assai più radicate ed intense, come si chiarirà a breve.

In effetti, la disdetta del rapporto apriva la strada a due possibili itinerari:

a) erogare direttamente le prestazioni, in armonia con quanto previsto già in via regolamentare a decorrere dal trentunesimo giorno;

b) bandire una nuova gara di evidenza pubblica avente ad oggetto la polizza “30 giorni”.

Avendo intenzione di coltivare prioritariamente la prima ipotesi, la Fondazione:

i) diede mandato ad Enpam Sicura di elaborare un bando di evidenza pubblica “Primi 30 giorni di malattia ed eventuali conseguenze di lungo periodo per i medici di assistenza primaria, continuità assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale: copertura assicurativa per il rischio dell'eventuale eccedenza dei sinistri totali rispetto alla soglia prefissata”, bando poi pubblicato il 18 novembre 2015 (CIG:6471634153) proprio con l'intento, nell'ipotesi di erogazione diretta, di porre un limite massimo al rischio per la Fondazione (oltre la soglia, infatti, sarebbe scattata la polizza assicurativa);

ii) adottò le delibere nn. 79, punto 1, e 80, con delibera del CdA in data 17 settembre 2015, le quali rispettivamente 1) modificano il Regolamento del Fondo medici di medicina generale, in modo tale da consacrare in capo alla Fondazione sia il potere di determinare “il contributo per la tutela degli eventi di malattia, infortunio e delle conseguenze di lungo periodo, già previsto dall'Accordo Collettivo Nazionale di cui all'art. 48 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, a decorrere dall'1.1.2016”, ed attribuire al Consiglio d'Amministrazione la determinazione delle “prestazioni finanziate con il contributo di cui al precedente art. 1 comma 4”; 2) disciplinano le modalità e i limiti di erogazione della tutela in questione.

Ne scaturiva un giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, introdotto dallo SNAMI contro la Fondazione Enpam e la società Enpam Sicura s.r.l., finalizzato ad ottenere l'annullamento della disdetta, della costituzione della società *in house* e degli altri atti posti in essere dalla Fondazione, incluse le deliberazioni tese a consentire alla Fondazione l'erogazione diretta delle prestazioni già rese dalle Generali Italia.

Al contempo, già nel luglio del 2015 (all'indomani della disdetta della polizza “30 giorni”) il subagente delle Generali Italia s.p.a. dott. Roberto Pallini aveva esercitato compulsive “pressioni” e dato “avvertimenti” al sottoscritto, per il tramite dell'avv. Corrado Riggio, affinché fosse arrestato un *iter* che avrebbe potuto addivenire alla cessazione delle polizze assicurative “30 giorni” e, conseguentemente, di ogni incasso per l'agenzia e la Compagnia Generali Italia s.p.a.

Il sottoscritto non ha mai dato seguito a tali sollecitazioni, proseguendo nell'esercizio delle proprie funzioni di consigliere di amministrazione della Fondazione Enpam e di Presidente di Enpam sicura. Vedremo tra breve come esse, in realtà, si siano concretizzate.

Certo, non poteva che destare preoccupazione il fatto di constatare che l'avv. Corrado Riggio,



già amico e mediatore per conto di Pallini, già legale delle società che nel tempo si sono susseguite nella titolarità dell'agenzia Generali chiamata a gestire le polizze "30 giorni", legale altresì della società che da ultimo ha ereditato tale gestione – presso la quale, come visto, presta ancora attività di subagente lo stesso dott. Pallini – fosse altresì legale del Sindacato SNAMI nell'impugnazione delle deliberazioni della Fondazione Enpam relative alla polizza "30 giorni": nel giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di cui si è detto, infatti, lo SNAMI si costituiva rappresentato, oltre che da altri illustri professionisti, proprio dall'avv. Riggio, legale delle Generali Italia s.p.a.

Giudizio che, per altro, si concludeva con una sonora sconfitta dello SNAMI e con l'affermazione della legittimità della condotta della Fondazione ENPAM (all. 22).

Quest'ultima, dunque, proseguiva convintamente nell'attuazione del progetto quadrifoglio.

In particolare, la Fondazione aveva stipulato con Enpam Sicura il contratto di servizio in data 23 settembre 2015, oggetto del quale era l'erogazione dei servizi, prestazioni e consulenze in materia di assicurazioni e di assistenza diretta della Fondazione.<sup>1</sup>

Si legge nelle premesse di tale contratto:

a) *Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nella seduta del 26 giugno 2015, con delibera n. 54/2015 ha deliberato la costituzione della Società, denominata ENPAM Sicura s.r.l. a socio unico, interamente partecipata dall'Ente, sottoposta alla direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c., con lo scopo di migliorare l'efficienza amministrativa e gestionale dell'Enpam per i propri fini istituzionali, tra i quali la promozione e il sostegno all'attività e al reddito dei propri iscritti.*

b) *La Fondazione ritiene di affidare a ENPAM Sicura le prestazioni oggetto del presente Contratto, al fine di perseguire gli scopi di cui alla succitata delibera a partire dalla data della firma del presente Contratto.*

c) *Con il presente Contratto, la Fondazione e ENPAM Sicura s.r.l. intendono regolare le modalità di svolgimento dei servizi erogati dalla società, relativi alla gestione e amministrazione delle attività assicurative e di assistenza diretta alla Fondazione.*

d) *Le parti si danno reciprocamente atto che, con il presente Contratto, la Fondazione si propone di perseguire i propri fini istituzionali e più precisamente:*

i) *realizzare nel settore assistenziale e assicurativo un sistema efficiente ed efficace per il sostegno dei propri iscritti nell'attività professionale e nella salute. Tale obiettivo verrà raggiunto attraverso quattro azioni fondamentali che riguardano: la previdenza complementare, l'assistenza sanitaria integrativa, le coperture assicurative per i rischi professionali e prestazioni legate alla **long term care (LTC)** e, residualmente, l'accesso al credito agevolato;*

ii) *garantire la corretta ed efficiente amministrazione delle attività assicurative di ENPAM, con la razionalizzazione e la conseguente riduzione dei costi connessi alle medesime attività;*

iii) *garantire l'auspicato miglioramento degli standard di gestione dei servizi sopra indicati e incrementare il livello qualitativo dei servizi offerti ai propri iscritti;*

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 1 del contratto di servizio, ENPAM Sicura avrebbe dovuto erogare i seguenti servizi: Predisposizione capitolati tecnici e documentazione di supporto afferenti la materia assicurativa per le attività di gara che la Fondazione svolgerà; attività di consulenza assicurativa; servizi amministrativi correlati all'oggetto del contratto ed in particolare gestione e monitoraggio delle convenzioni in atto, istruttoria pratiche, back office, centrale operativa, servizi informatici di supporto relativi alle attività di assistenza diretta, contact-center per gli iscritti dell'Ente, gestione delle relazioni con le compagnie assicuratrici. Ancora, definizione del sinistro e identificazione dell'indennizzo, rimborso o prestazione in favore dei beneficiari relativamente a assicurazioni e alle attività di assistenza diretta.

- 
- iv) *garantire interventi di promozione e sostegno all'attività e al reddito dei professionisti iscritti;*
  - v) *gestire in maniera efficiente la copertura assicurativa del patrimonio immobiliare della Fondazione;*
  - vi) *promuovere forme di assistenza sanitaria integrativa rispetto a quelle assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale per attuare prestazioni socio-sanitarie mediante strutture adeguate e innovative.*

Le linee di sviluppo, coltivate da Enpam Sicura s.r.l., erano essenzialmente tre:

a) l'attività in favore del Fondo Sanitario Integrativo e della mutua SaluteMia, promossi dalla Fondazione Enpam, che aveva riservato in capo a sé gli oneri gestori; Fondo Sanità, quanto alla previdenza complementare;

b) l'esame dei rapporti assicurativi esistenti in capo alla Fondazione (ed alla società Enpam Real Estate), nonché la formulazione di proposte di ottimizzazione, in uno alla consulenza sulle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto rapporti assicurativi (per esemplificare, si pensi alla redazione dei capitolati di gara);

c) predisposizione e sviluppo degli strumenti organizzativi per l'ausilio alla Fondazione nella gestione dei rapporti con gli aderenti, relativi all'erogazione di servizi di assistenza. Ciò, in particolare avrebbe potuto trovare attuazione anche riguardo alla polizza "30 giorni", sia nell'ipotesi in cui le prestazioni fossero state erogate in forma diretta, sia in quella in cui si fosse proseguiti con un nuovo rapporto assicurativo, in forza di un nuovo bando di evidenza pubblica. In entrambi i casi, infatti, l'Enpam avrebbe dovuto curare l'interesse dei medici ad un efficiente servizio di assistenza. Tutte attività che Enpam Sicura ha immediatamente preso a realizzare, essendo stata costituita una squadra di lavoro all'uopo funzionale.

In merito, giova da subito chiarire che il contratto di servizio obbligava Enpam Sicura ad impiegare "risorse adeguate con specifiche competenze (in ambito assicurativo e, comunque, in relazione alle prestazioni da erogare" (art. 1.3); ancora, "personale competente, qualificato e di provata esperienza" (art. 4.3).

Lo stesso dott. Oliveti, come Presidente della Fondazione Enpam, aveva coerentemente conferito incarico il 2 febbraio 2015 (molto prima della costituzione della società *in house*) al dott. Giulio Santini, per il tramite della sua società Ulisse s.r.l., per la "consulenza in assistenza al gruppo di lavoro consiliare costituito nel CdA della Fondazione del 19 dicembre 2014", proprio perché "avente competenza nel settore assicurativo."

Lo stesso Santini era stato poi indicato da Oliveti, quale Presidente della Fondazione ed in esercizio di controllo analogo, Direttore Generale di Enpam Sicura s.r.l.: come si evince dallo statuto della società *in house*, infatti, gli organi decisionali di questa vengono scelti in via esclusiva dalla Fondazione, socio unico.

Scelta altrettanto coerente, dunque, quella di:

- i) verificare l'assenza in Fondazione Enpam di personale con tali specifiche competenze, oltre che – in ogni caso – di risorse da distaccare nella partecipata: si legge nel verbale del CdA della Fondazione del 6 novembre 2015, infatti, che il sottoscritto riferiva al medesimo CdA il fatto che "ENPAM Sicura non ha preso in considerazione l'ipotesi di utilizzare il personale oggi in forza alla Fondazione, con gli strumenti del distacco e/o del comando, perché le attività di tale società sono diverse da quelle della Fondazione e perché non risulta che esistano esuberanti, in seno alla Fondazione, di risorse umane da ricollocare";
- ii) attingere all'esperienza del medesimo Santini per

la selezione del personale; infatti, i colloqui relativi furono svolti dal Direttore Generale, proprio in ragione della competenza – riconosciuta dalla Fondazione – da questi maturata nel settore assicurativo;

iii) individuare le risorse necessarie proprio nel mondo assicurativo del medesimo Santini, posto che Santini provvedeva il 12 ottobre 2015, nell'osservanza delle procedure della Fondazione, a comunicare i propri potenziali conflitti di interesse e la titolarità delle aziende operanti nel settore assicurativo ed immobiliare.

Proprio per questo, come il sottoscritto riferiva puntualmente nel CdA della Fondazione, nella seduta del 6 novembre 2015, in cui, al punto 12) all'o.d.g. ("Relazione del Presidente di ENPAM Sicura") si legge: *"In ragione dell'urgenza dettata dalla necessità di rendere subito operativa ENPAM Sicura[...], il primo Consiglio di amministrazione di ENPAM Sicura ha adottato le necessarie decisioni, coerenti allo statuto sociale, utili a conferire ogni funzionale potere al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Generale, tutte finalizzate a rendere operativa la società nel breve termine; tra queste ad esempio le assunzioni del primo nucleo di risorse umane necessarie all'avvio della medesima, oltre alle aperture dei rapporti bancari.*

*Nonostante la ristrettezza dei tempi e i poteri conferiti, in massima adesione al Codice etico della Fondazione, ENPAM Sicura ha voluto operare redigendo e adottando regolamenti e procedure aderenti al richiamato Codice."*

In particolare, il giorno 19 ottobre 2015 il sottoscritto, quale Presidente del CdA Enpam Sicura, adottava la determinazione n. 4 di assunzione di 28 persone condividendola con i consiglieri di amministrazione dott.ri Venesia e Monopoli e trasmettendola anche al Sindaco Revisore Ugo Gaspari Venanzio (il quale scrive: "Visto, Per me è ok.", allegato n. 23). Lo stesso sindaco revisore che, con verbale n. 4 del 26 ottobre 2015, ha confermato la regolarità e legittimità della deliberazione. Ciò perché, pur essendo stata adottata una procedura per le assunzioni in data 15 ottobre 2015, a) il primo gruppo di risorse era già stato selezionato; b) quella procedura si sarebbe applicata solo agli ulteriori "rafforzamenti" di organico, non già al primo impianto; c) era necessario procedere alla formazione di un gruppo di lavoro con la massima sollecitudine, il che imponeva un agire più snello.

Del resto, a fronte di alcune osservazioni mosse alle modalità di assunzione, da parte dei sindacati, lo stesso Capo di Gabinetto della Fondazione dott. Domenico Pimpinella (oggi Direttore Generale della medesima) (all. n. 24), in data 20 ottobre 2015 confermava che la procedura di assunzione andava osservata solo nel caso di "rafforzamento dell'organico", non anche in sede di primo impianto.

Con la successiva determinazione n. 5 del 6 novembre 2015, nel rispetto del regolamento si integrava l'organico con ulteriore n. 12 risorse.

In tutti questi casi, i criteri di selezione, predefiniti e rispettosi dei principi di imparzialità e trasparenza, si sono basati su fattori oggettivi e sull'esito del colloquio; inoltre, certamente proporzionato alle attività svolte era il numero delle unità operative.

Di tutto quanto sopra il Socio unico ENPAM veniva informato fin da subito, come dimostra la cronistoria delle attività svolte, inviata sia al Cda che al Collegio dei Sindaci il 4 novembre 2015, e il verbale sopra indicato, in cui si legge: *"Per quanto riguarda il delicato argomento delle assunzioni, le stesse sono state effettuate predefinendo appositi criteri di fabbisogno, in un processo di graduale approvvigionamento, e criteri riferiti alle specifiche competenze utili alla corretta selezione, richiamate nell'apposita procedura."*

Inoltre, ogni informazione riguardo all'assunzione del personale venne trasmessa con almeno tre comunicazioni elettroniche:

a) la prima (all. n. 25), datata 24 novembre 2015, in cui viene trasmesso al Presidente ENPAM Alberto Oliveti il "piano economico-finanziario di ENPAM sicura s.r.l.", corredato dai tre organigrammi sopracitati;

b) la seconda (all. n. 26), del 14 dicembre 2015, avente ad oggetto l'ultima versione del piano economico-finanziario, inoltrata al Presidente e già precedentemente annunciata telefonicamente a Elisa Vespaziani;

c) la terza, del 16 dicembre 2015, dell'allora Direttore Generale di ENPAM Sicura, Giulio Santini, il quale trasmette una nota e-mail (all. n. 27) con oggetto "Memorandum per Oliveti su ENPAM Sicura definitivo" dove si legge: "Buona sera Presidente, come da accordi ti inoltro la nota/memorandum da utilizzare domani durante l'audizione in commissione bicamerale, spero sia utile e comunque sono a disposizione anche se domani ho difficoltà, come già comunicato, ad essere presente.". In tale email si allega un organigramma comprensivo di nomi e cognomi dei dipendenti ENPAM Sicura, precisando che: "La pianta organica in ultima pagina attualmente prevede 37 risorse ma nei prossimi giorni, anche in base al piano già validato, verranno inserite ulteriori 7/8 risorse [...]".

Lo stesso giorno, il Presidente Oliveti rispondeva ("Grazie. Esauriente. Poi ti farò sapere."), comprovando di avere piena informativa e di fare proprie tali scelte, non sollevando eccezioni.

Scelte, dunque, quelle attinenti alle risorse pienamente condivise anche con il socio unico.

Circostanza non irrilevante, atteso che – come si vedrà – al momento in cui il Presidente della Fondazione Enpam muterà inspiegabilmente il proprio atteggiamento verso il progetto che pure aveva voluto e realizzato, anche la questione della formazione della pianta organica di Enpam Sicura diverrà funzionale ad un ingiustificato attacco al sottoscritto ed alla società *in house*.

## **6. Il radicale ed inspiegabile mutamento dell'atteggiamento del Presidente Alberto Oliveti verso il progetto quadrifoglio, Enpam Sicura s.r.l., la polizza "30 giorni" e le Assicurazioni Generali.**

La scadenza del rapporto con le Generali Italia s.p.a. era fissata, a cagione della disdetta del 2 luglio 2015, alla data del 31 dicembre 2015.

Le delibere regolamentari tese a dare avvio all'erogazione diretta erano state inoltrate – pur non essendo certo che vi fosse tale obbligo – ai Ministeri vigilanti, al fine di conseguirne l'approvazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d. lgs. n. 509 del 1994.

Si era dunque in attesa che questi si pronunciasse a riguardo, ma si imponeva una scelta su come gestire l'eventuale periodo transitorio, dopo la scadenza della polizza "30 giorni".

Le possibilità erano sostanzialmente due: provvedere all'erogazione diretta della prestazione anche senza autorizzazione ministeriale, ovvero bandire immediatamente una nuova gara per l'assegnazione della polizza, rinviando all'anno successivo tale possibilità.

Poiché la prima soluzione appariva di dubbia legittimità ed esponeva la Fondazione a rischio di commissariamento, il sottoscritto insisteva per la pubblicazione del bando di gara: Enpam Sicura, infatti, ne aveva già predisposto il capitolato, inoltrandolo al Presidente che non lo aveva però neanche presentato al Consiglio di Amministrazione.

Alcuna decisione, però, veniva presa mentre si approssimava la data del 31 dicembre 2015.

Il Presidente Oliveti, però, si dichiarava ancora convinto di procedere all'erogazione diretta, se autorizzata, ovvero al bando di una nuova procedura di aggiudicazione.

Nel verbale del CdA del 18 dicembre 2015 (all. 28) della Fondazione Enpam si legge: *“il Presidente, dott. Alberto Oliveti, chiede al Consiglio di amministrazione la fiducia sull'impostazione da lui stesso più volte rappresentata nel corso della presente seduta: raggiungere l'obiettivo della gestione diretta delle prestazioni assistenziali relative ai primi trenta giorni di malattia degli iscritti senza esporre la Fondazione a possibili rischi e senza esporre gli iscritti ad eventuali danni per interruzione della copertura assicurativa.*

*Egli afferma che è ovvio che se entro il prossimo 31 dicembre i Ministeri vigilanti comunicassero l'approvazione delle modifiche regolamentari, dal 1° gennaio 2016 si renderebbe operativa l'assistenza diretta sulla base dell'impostazione come da lui più volte descritta. Qualora i Ministeri si pronunciasse con un diniego dell'approvazione, la Fondazione adirà le vie giudiziarie e nel frattempo bandirà una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della copertura assicurativa dei primi trenta giorni di malattia.”*

Pur condiviso questo piano di principi, lo scontro si accese sulle modalità con cui gestire il rapporto con le Generali Italia: infatti, la linea proposta dal Presidente Oliveti era quella di una prosecuzione di fatto del rapporto, nonostante la scadenza contrattuale, senza formalizzazione di alcun accordo.

Al contrario il sottoscritto, ritenendo che tale scelta fosse comunque contraria all'art. 57 comma 7 c.a., determinando una proroga tacita del rapporto, propendeva per la pubblicazione immediata di un bando di gara avente ad oggetto la polizza, in uno ad una soluzione temporanea per le more della procedura.

Si legge, infatti, nel verbale del CdA 18 dicembre 2015: *“Riprende la parola il Consigliere dott. Giacomo Milillo il quale sottolinea di non essere d'accordo che nell'odierna seduta sia assunta una decisione nel senso espresso dal Presidente ossia di continuare a riversare a Generali, anche dopo il 31 dicembre prossimo, in attesa di una pronuncia del Ministeri vigilanti. Qualora nella presente seduta si decidesse in tal senso, egli si vedrà costretto a produrre agli atti della seduta un documento, da lui sottoscritto, contenente una sintesi delle riflessioni sull'argomento in discussione; ciò gli consentirà di prendere una posizione certa rispetto al Consiglio di amministrazione e di tutelarsi in caso di eventuali responsabilità in cui potrebbe incorrere come amministratore”.*

All'esito della discussione, il 18 dicembre 2015 il CdA della Fondazione non adottava deliberazione alcuna.

Ciò nonostante, il Presidente Oliveti, autonomamente, ha ritenuto di **i) incontrare il 22 dicembre 2015 esponenti delle Assicurazioni Generali, concordato con essi la prosecuzione di fatto del rapporto, pur senza formalizzare in alcun modo tale decisione; ii) non bandire alcuna procedura di evidenza pubblica per l'aggiudicazione dei servizi già svolti dalle Generali.**

V'è di più.

Con nota del 29 gennaio 2016 (all. 29), il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali comunicata il diniego dell'approvazione delle modifiche regolamentari proposte dalla Fondazione Enpam, allegando altresì il parere espresso dal Ministero dell'economia e delle Finanze.

Dinanzi ad un simile epilogo, il Presidente Oliveti si determinava – autonomamente – a far scadere i termini per l'impugnazione delle decisioni ministeriali, e dava avvio ad un dialogo con i Ministeri stessi, pur finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni.

Questo avrebbe poi portato a nuove proposte di modifiche regolamentari – votate nel CdA della Fondazione il 19.2.16 – delle quali più nulla si è saputo.

Soprattutto, avrebbe portato all'assurda conseguenza del protrarsi per tutto l'anno 2016 della esecuzione di fatto del rapporto con Generali, il che ha consentito alla Compagnia, anche per l'esercizio in corso, di incassare il premio di venti milioni di euro, con conseguente perdita per la Fondazione di circa sette milioni di euro.

Se si fosse bandita la gara, come il sottoscritto aveva richiesto, si sarebbe di certo ottimizzato il rapporto, riducendo l'ammontare del premio.

Al contrario, si è consentito a Generali di proseguire nel rapporto e di continuare ad incassare i premi assicurativi indebitamente, con grave danno per la Fondazione e senza che vi fosse deliberazione alcuna del Cda di Enpam, in specie sulla prosecuzione del riversamento dei premi a Generali.

Infatti, nel corso del successivo Cda del 22 gennaio 2016, anche il cons. ENPAM dott. Cassi manifestava perplessità sulla prosecuzione del rapporto con Generali. Si legge a verbale che Cassi: *“ricordando di non aver potuto partecipare alla conference call, manifesta la propria preoccupazione in ordine alla possibilità che, in assenza di una qualche pronuncia ministeriale, il rapporto con Generali, per la scelta effettuata, si protragga per un tempo indefinito facendo, così, perdurare una situazione che la Fondazione ha ritenuto non più coerente ai propri scopi statutarî”*.

Tutto quanto sopra è stato rappresentato dal sottoscritto in un esposto alla Corte dei Conti e, soprattutto, all'ANAC, per l'adozione dei provvedimenti del caso (all. 30).

Analoga denuncia è stata formulata al Collegio Sindacale (all. 31) il 10 giugno 2016.

Nel tempo, l'atteggiamento del Presidente Oliveti riguardo al rapporto con le Assicurazioni Generali, è andato progressivamente modificandosi.

Con successiva nota del 24 giugno 2016 (all. 32), in replica a quanto esposto dal sottoscritto, Oliveti osservava che: *“nonostante un parere reso in merito dall'avv. Principato inteso a valorizzare la natura di parte sostanziale di Fondazione ENPAM nel contratto con Generali, derivante dalla titolarità della funzione svolta, è evidente che ciò non vale ad escludere con certezza che comunque il contratto è stato stipulato da una parte diversa dalla Fondazione, vale a dire dalle organizzazioni sindacali”*.<sup>2</sup>

In effetti, simili perplessità non possono dirsi tollerabili: esse avrebbero dovuto essere oggetto di più attenta meditazione prima di dare avvio ad un percorso così impegnativo e, comunque, pur essendo sopravvenute, avrebbero semmai dovuto essere condivise con il CdA della Fondazione che, al contrario, è rimasto completamente pretermesso da informative o discussioni a riguardo.

L'acme di questo novello atteggiamento di dubbio verso il proprio precedente operato, il Presidente Oliveti lo ha raggiunto in un comunicato stampa dell'Enpam del 13 settembre 2016, nel quale si legge: *“Contrariamente a quanto sostenuto da Milillo, Enpam non è infatti tra i contraenti della polizza che assicura i medici di assistenza primaria e di continuità assistenziale per i primi 30 giorni di malattia. Come è facilmente verificabile nelle ultime pagine dell'accordo, disponibili a questo indirizzo, le firme in calce sono quelle dei sindacati Fimmg, Snami, Smi e Intesa sindacale”*.

Qui l'inversione di rotta è divenuta definitiva, atteso che la Fondazione Enpam, dopo aver dato disdetta del rapporto esistente con le Generali, aver richiesto la trasmissione dei dati relativi alle

<sup>2</sup> Si tace, però, che quel parere fu reso nel confronto con il prof. Piazza, consulente legale di Fondazione ENPAM come da indicazioni del Presidente Oliveti e del dott. Pimpinella, attuale Direttore generale di Fondazione ENPAM e da tutti fu condiviso.

polizze, denunciato all'IVASS ed all'Antitrust il contegno della Compagnia Assicurativa, finisce con l'aderire inspiegabilmente alla tesi contraria, propugnata dalle Generali.

Un altro regalo inspiegabile alla Compagnia Assicurativa.

Vediamo in cosa è consistito il mutamento in questione ed in che atti esso si è tradotto, sotto diversi profili.

### **6.1 I criteri di determinazione del fabbisogno organico e di selezione del personale. Le direttive del socio unico, finalizzate al contenimento dei costi.**

Nel dicembre 2015, ciò che è in stretta connessione con le vicende relative alla gestione della polizza assicurativa esistente con Generali e relativa ai primi trenta giorni di tutela in caso di infortunio e malattia, il Presidente Oliveti ha avviato una campagna di delegittimazione dell'operato del sottoscritto, realizzata attraverso l'attacco alla società Enpam Sicura.

In una comunicazione del 21 dicembre 2015 (all. 33) Oliveti richiedeva misure di contenimento dei costi, imponendo un blocco delle assunzioni, *“in ragione di quanto evidenziato e della situazione di incertezza istituzionale che conseguentemente si è determinata, nelle more della relativa definizione e soluzione”*. Aveva successivamente imposto ad Enpam Sicura di far cessare il rapporto di lavoro esistente con n. 7 lavoratori dipendenti, per mancato superamento del periodo di prova, nel Cda Enpam del 1° aprile 2016 in cui si legge: *“[...]Pertanto, in linea con il mandato conferitogli e con la direttiva sopra richiamata, ha richiesto, ricorrendone i presupposti, al Presidente ed al Direttore Generale di ENPAM Sicura di provvedere a comunicare a tali dipendenti la risoluzione del rapporto di lavoro prima del completamento del periodo di prova.*

*Specifica che, da altra documentazione ancora in corso d'esame, sembrerebbe che altri quattro dipendenti della società non avrebbero ancora concluso il periodo di prova; se così fosse, anche per questi darà indicazioni per la risoluzione immediata del rapporto di lavoro.”* (all. 34).

Le giustificazioni addotte a tale richiesta riposavano sul fatto che i Ministeri vigilanti, chiamati a rendere l'approvazione delle deliberazioni di modifica regolamentare funzionale alla erogazione diretta delle prestazioni della polizza “30 giorni”, avevano manifestato perplessità - informalmente - riguardo all'intera vicenda.

In realtà, *i)* una simile richiesta di *ridimensionamento* della società Enpam Sicura non era stata in alcun modo richiesta dai Ministeri vigilanti e *ii)* non vi era un qualsiasi nesso fra polizza “30 giorni” e organico della società Enpam Sicura, la quale - come si evince dal contratto di servizio - non aveva ricevuto incarico di svolgere attività alcuna riguardo a tale polizza, ma era stata costituita essenzialmente per la realizzazione del progetto Quadrifoglio.

Infatti, le 42 unità assunte erano state e continuavano ad essere necessarie per il corretto svolgimento di tutte le funzioni di ENPAM Sicura: si pensi che per la sola gestione dei servizi prestati in favore di SaluteMia, sarebbero stati necessari dai 33 ai 37 dipendenti, come comprovato dalla società di consulenza Roland Berger, incaricata dalla Fondazione Enpam di verificare l'organizzazione e le strutture della *in house*.

Al contrario, ove la gestione correlata all'erogazione della prestazione assistenziale della “30 giorni” avesse avuto inizio, si sarebbe imposto un incremento di organico, come da *business plan* originario, sottoscritto e deliberato dalla Fondazione Enpam.

ENPAM Sicura, inoltre, aveva già predisposto un piano operativo, concordato con il player

assicurativo UnipolSai, per consentire a SaluteMia di offrire i prodotti assicurativi senza limiti temporali e di implementare le offerte con altri strumenti riferiti alla tutela della persona e dei familiari dell'iscritto alla Fondazione, come, ad esempio, l'aumento della fascia di età dei figli a carico. Lo sviluppo di tali iniziative avrebbe consentito un impiego costante delle risorse di ENPAM Sicura, per una maggiore e durevole implementazione e produzione di attività per gli iscritti ed evitato, come successo dopo le dimissioni del sottoscritto e del Direttore Generale, la loro retribuzione in assenza di attività produttive.

Viene da chiedersi come mai, pur essendo disposto un contenimento dei costi per ENPAM Sicura, ENPAM abbia delegato a due società di consulenza, piuttosto costose (Roland Berger ed Eversheds) la verifica delle attività interne e delle risorse presenti nella società *in house*.

Del resto, nel momento in cui il sottoscritto ha rassegnato le proprie dimissioni dalla Presidenza di Enpam Sicura, la carica è stata assunta dallo stesso Oliveti, il quale ben si è guardato da dare esecuzione alle direttive di licenziamento che pure aveva impartito.

Lo stesso cons. di Fondazione e di Enpam Sicura Dott. Malagnino, in un'email del 2 aprile 2016 (all. n. 35), ribadiva la necessità di adempiere “alle due direttive del Presidente della Fondazione in ordine alla disdetta dei contratti di lavoro ancora in prova”, invitando il sottoscritto e il Direttore Generale di Enpam Sicura a provvedere immediatamente per non provocare “un grave danno per la società e per il Socio unico” con conseguente “la personale responsabilità patrimoniale dei soggetti tenuti all'adempimento in quanto titolari delle deleghe e dei compiti operativi.”.

Un danno che dovrebbe oggi imputarsi ad Oliveti, non avendo egli provveduto alle pur imposte risoluzioni dei rapporti, così divenuti a tempo indeterminato.

Ma il tema dei licenziamenti si accompagna a quello della censura da Oliveti mossa alla stessa realizzazione della pianta organica della società *in house*, nonostante egli fosse stato reso partecipe – come del resto l'intero CdA della Fondazione – di tutte le scelte compiute, come si è avuto modo di evidenziare.

Il tema di fondo è comprendere qual possa essere la ragione che abbia indotto il Presidente della Fondazione Enpam a “smantellare” la società Enpam Sicura, arrestando bruscamente l'attuazione di quel progetto Quadrifoglio per il quale tale *in house* era stato costituito.

La domanda è fondamentale perché se non sussistessero adeguate motivazioni per una simile inversione di tendenza, o se comunque non vi fosse una deliberazione del CdA della Fondazione in tal senso, sarebbe di tutta evidenza che tale comportamento costituirebbe un illecito, fonte di enorme pregiudizio per la Fondazione: non è difficile intuire, infatti, che tutte le risorse coinvolte nel progetto, dal Direttore Generale ai dipendenti, ben potrebbero dolersi del fatto che il programma di sviluppo nel quale sono stati coinvolti sia stato arrestato senza ragione o, peggio, semplicemente con l'intento di assestare un colpo al sottoscritto nell'ambito di una lotta politica.

## **6.2. Il software gestionale.**

Nella seduta del Cda di ENPAM, del giorno 16 ottobre 2015, proponevo “*al Consiglio di amministrazione della società di acquistare la licenza di una piattaforma informatica collaudata e personalizzata per i servizi che la stessa dovrà erogare su richiesta della Fondazione*”, affinché ENPAM Sicura adottasse una piattaforma informatica altamente performante.

Del resto, il primo gruppo di risorse assunte si era formato professionalmente proprio attraverso

*Indirizzo:* Via Tuili, 14 - Località Aranova 00050 – Fiumicino (Rm)

*Recapiti:* Cell.: 335-5843185 Email: [giacomomilillo@fimmg.org](mailto:giacomomilillo@fimmg.org) Pec: [giacomomilillo@pec.it](mailto:giacomomilillo@pec.it)



l'utilizzo di tale strumento informatico, il che rendeva più efficiente il sistema intero.

Ciò che puntualmente era oggetto di informativa al CdA Enpam del 6 novembre 2015, in particolare il punto 12 all'o.d.g. denominato "Relazione del Presidente di ENPAM Sicura S.r.l." in cui si legge: "[...]Il primo nucleo di inseriti proviene da una esperienza professionale nella quale veniva utilizzato un sistema, ovvero piattaforma informatica, che contemporaneamente tracciava ogni attività sul versante utente, anche quella riferita ai sinistri, e sul versante operatore. La stessa consente, quindi, di poter minimizzare gli errori dell'operatore e di smaltire un elevato numero di pratiche in tempi verosimilmente rapidi. Per cui, in relazione a quanto in precedenza riportato ENPAM Sicura intende acquisire la licenza d'uso del sistema di cui sopra."

In quella sede si precisava altresì: "Dato che tale sistema è di proprietà di una società del Direttore Generale di ENPAM Sicura, al fine di rimanere all'interno del dettato del Codice etico già richiamato, è stata attivata la procedura per la corretta gestione del conflitto di interesse."

Giova subito chiarire che tale acquisto non si è mai concluso ed Enpam Sicura ha potuto svolgere ogni attività solo ed esclusivamente in ragione del fatto che la società Itaca s.r.l., del Direttore Generale Santini, ha concesso alla *in house* la disponibilità del software in questione **a titolo gratuito** sin da principio e fino a quando le attività si sono concretamente svolte.

Nonostante ciò, si è falsamente imputato al sottoscritto – ed alla società Enpam Sicura – di aver compiuto un illecito nell'impiegare il software in questione, fingendo di ignorare che la disponibilità di esso è stata acquisita senza oneri per la società e la Fondazione.

### **6.3. Le modalità dell'esercizio dei poteri di verifica e controllo analogo.**

L'aggressione nei confronti di Enpam Sicura vede un momento fondamentale nelle modalità attraverso le quali il socio unico ha esercitato le facoltà di controllo e verifica sull'operato della *in house*, facoltà previste nel contratto di servizio e comunque derivanti dalla natura giuridica dell'ente.

Poteri, inoltre, mai revocati in dubbio ma, per come si vedrà, esercitati in forme imperative ed autoritarie, illecite e lesive della dignità di istituzioni e personale,

Da ultimo, poteri usati non già per consentire alla Fondazione la vigilanza sui servizi resi dalla società *in house*, bensì per acquisire materiale sul quale costruire l'aggressione ad Enpam Sicura ed al sottoscritto.

Veniamo ai fatti.

In data 15 marzo 2016, presso la sede di ENPAM Sicura, si presentava, senza che fosse stato concordato incontro alcuno, una delegazione di ENPAM per sottoporre a "ispezione o controllo analogo" la società *in house*.

Una legittima facoltà, esercitata in modo illegittimo, giacché non concordata e, pertanto, con forme tali da recare pregiudizio all'attività aziendale, che non poteva essere sospesa in modo non programmato.

L'esercizio del potere di controllo veniva rinviato al 18 marzo 2016. Anche in quella circostanza, i funzionari della Fondazione si presentavano in prossimità dell'orario di chiusura, creando un notevole disagio ai dipendenti che, nonostante ciò, hanno prestato massima collaborazione, cessando dalle loro funzioni alle 23,00.

Ma le più profonde ragioni di illiceità delle ispezioni e degli interrogatori si colgono analizzando le modalità con cui essi sono stati condotti: il personale dipendente è stato costretto a mostrare il

contenuto di armadi e cassetti, nonché di faldoni e fascicoli, con modalità assai più coercitive di quelle della polizia giudiziaria.

E' facile comprendere lo stato psicologico del personale sottoposto a simili ispezioni, da parte dei funzionari della Fondazione che costituisce nella sostanza il loro datore di lavoro. Ancor più se, per i momenti di tensione che si sono generati, addirittura si è posta l'esigenza dell'intervento del Direttore Generale della Fondazione dott. Pimpinella e dello stesso Presidente Oliveti, piombati nella sede di Enpam Sicura proprio nel corso delle operazioni, per rendere ancor più chiara la natura coattiva dei controlli.

Così le attività di controllo sono sfociate in *“atti ispettivi, investigativi e lesivi della dignità personale e professionale di chi li subisce”*, come si legge nella email della Responsabile dell'area Affari Generali di ENPAM Sicura, avv. Valeria Matarazzo (all. 36), in cui si afferma *“ la conduzione delle ispezioni subite e le modalità con cui sono state avanzate hanno offeso gravemente la professionalità della scrivente, determinando tra l'altro forti tensioni emotive e non giustificabile stress e, cosa ancor più grave, interrompendo colpevolmente ogni attività aziendale”*. Azioni caratterizzate da *“modalità brusche”*, svolte *“provocando un fortissimo stress per i responsabili”*, come sono state definite dalla Responsabile area Sinistri Giorgia Carboni (all. 37), senza tener conto del *“periodo prescelto inappropriato”* come ha sottolineato il responsabile area Acquisti e Portafoglio Fabio Tranquilli (all. 38), che scriveva in una mail di denuncia alla società *“sono stato oggetto di quella che considero una vera e propria perquisizione che ha causato in me notevoli disagi”* [...] e *“i collaboratori della mia area, anch'essi notevolmente preoccupati ed emotivamente molto provati”*.

Adirittura, la Fondazione è giunta ad imporre ai dipendenti di sottoporsi ad un interrogatorio con la società di consulenza Roland Berger, apparentemente chiamata a svolgere un'indagine conoscitiva sul funzionamento della società.

Per comprendere il clima in cui tali vicende occorre, si pensi che tutti i dipendenti hanno allora dichiarato la loro disponibilità in tal senso, ma solo alla presenza di un avvocato.

Anche il sottoscritto, Presidente della società, è stato costretto dai dipendenti della Fondazione a mostrare il contenuto dei propri armadi e fascicoli, inclusi quelli contenenti i documenti della mia attività politico-sindacale.

Singolare, in ogni caso, che tali poteri di ispezione e controllo analogo non siano mai stati esercitati verso l'altra società *in house* della Fondazione, ossia la ENPAM Real Estate; contraddizione colta anche dal Comitato di Controllo interno che ha raccomandato di formulare e approvare i modelli organizzativi e le modalità del controllo analogo, anche a tutela della Fondazione, per entrambe le società *in house*.

Il vero è che l'esercizio di tali poteri era funzionale esclusivamente a realizzare l'aggressione della società *in house* che vado descrivendo.

Nella stessa direzione vanno molti altri contegni tenuti dai vertici della Fondazione, i quali non hanno esitato ad infangare l'operato del sottoscritto e del Direttore Generale di Enpam Sicura, spesso con accuse false ed ingiuriose.

Ad esempio, in data 5 febbraio 2016, in un incontro tra il Presidente di ENPAM Oliveti, il Vice Presidente Lala e Vice Presidente Vicario Malagnino, il Direttore generale Pimpinella e il sottoscritto, con l'allora Direttore generale ENPAM Sicura, Santini, il Presidente Oliveti contestava

al Direttore Generale di Enpam Sicura di non aver prodotto il flusso, riferito alle procedure di rimborso della “polizza primi trenta giorni”.

In realtà ciò era avvenuto già il 29 ottobre 2015, con nota mail inoltrata ad Oliveti, all’ allora Direttore Generale della Fondazione dott. Del Sordo ed all’attuale vice-direttore dott. Pulci, come evidenziavo tempestivamente con mail del 5 febbraio 2016.

Una manovra volta a screditare l’operato del Direttore Generale Santini, dunque, attraverso falsità ed accuse inconsistenti.

#### **6.4 Il conferimento dell’incarico legale all’avv. Ricci e la proposizione della denuncia-querela.**

Invero, a posteriori non è difficile comprendere per quali motivi la Fondazione avesse deciso di procedere agli accessi con le modalità sopra descritte: il controllo analogo era strumentale alla presentazione della denuncia-querela ai danni del dott. Santini.

Ma procediamo con ordine.

Il Presidente Oliveti ha esautorato il Cda dalle proprie attribuzioni funzionali, svolgendone alcune in eccesso di delega e privo dei relativi poteri.

La delibera del Cda n. 59/2015 ha, infatti, conferito al Presidente mandato di *“instaurare le azioni legali o resistere dinanzi alle Autorità Giudiziarie competenti attribuendo a legali interni o esterni le procure riguardanti il contenzioso dell’Enpam”*.

Ciò perché, come chiarito dall’avv. Squillaci nelle premesse della deliberazione, l’imponente mole del contenzioso dell’Ente, specie connesso alla gestione del patrimonio immobiliare e delle contestazioni previdenziali degli iscritti, imponeva uno snellimento delle procedure di conferimento dei mandati professionali, al fine di agevolare la costituzione in giudizio della Fondazione.

La delibera, dunque, serve a consentire il conferimento di mandati *ad lites* agli avvocati per il contenzioso passivo della Fondazione.

Non anche la decisione dell’aspetto sostanziale delle controversie, ossia la decisione di introdurre o no un certo giudizio. Tanto meno una decisione, quella di formulare addirittura una denuncia penale, che era di certo assai delicata e complessa, tale da richiedere una preventiva informativa e deliberazione del Cda.

Né, come sostenuto dall’Avv. Squillaci nel Cda dell’8 luglio 2016, il potere di presentare la denuncia-querela deriverebbe dalla delib. n. 31/2016, assunta dal Cda del 18 marzo 2016, che ha dato mandato al Presidente *“affinché: proceda attraverso le strutture della Fondazione immediatamente alle verifiche necessarie in merito alla attività di gestione della società anche valutando i profili di responsabilità e di conflitto di interesse che dovessero eventualmente emergere, dandone comunicazione al prossimo Consiglio di amministrazione della Fondazione, per l’adozione dei provvedimenti conseguenti”*.

È evidente, dunque, che non solo non è attribuito alcun potere di presentare autonomamente denuncia-querela o altri atti legali, ma il Presidente avrebbe dovuto informare il Consiglio, unico organo legittimato ad assumere i provvedimenti necessari.

Posto, dunque, che si tratta di un atto che esorbita i poteri del Presidente, la vera questione è comprendere il perché esso sia stato compiuto.

Non già per prudenza o per tutelare la Fondazione. Se così fosse stato, Oliveti si sarebbe presentato davanti al Consiglio di Amministrazione ed avrebbe esplicitato le proprie ragioni.

Neanche, come pure è stato affermato, perché erano emerse gravi irregolarità dagli accertamenti

compiuti.

I fatti e la loro dinamica provano il contrario.

Nel Cda del 27 maggio 2016 il Presidente Oliveti dichiara di aver conferito in data 23 marzo 2016 mandato all'avv. Ricci affinché svolga attività di investigazione preventiva *“attesa la sussistenza del dubbio che siano state poste in essere irregolarità penalmente rilevanti.”*

Si legge nel medesimo verbale che *“Sulla base delle risultanze dell'attività investigativa svolta, acquisizione dei documenti e all'assunzione delle informazioni, l'avv. Ricci ravvisa la sussistenza per la presentazione di un atto di denuncia querela di Giulio Santini e di eventuali concorrenti [...]”*.

L'atto di denuncia-querela è stato effettivamente depositato il 6 aprile 2016.

Le ispezioni sono state eseguite in ENPAM Sicura tra il 15 marzo e il 31 marzo 2016.

Sulle modalità con cui le ispezioni sono state svolte è inutile mi spenda oltre: si è trattato di un atteggiamento aggressivo e minaccioso, del quale mi sono mortificato non solo come Consigliere di Amministrazione, ma ancor prima come uomo.

In ogni caso, come risulta dal verbale, il 15 marzo 2016 i dirigenti della Fondazione non hanno svolto alcuna attività, sicché gli accessi rilevanti – durante i quali sarebbero emerse le presunte irregolarità – si sono svolti nei giorni 18, 21, 22 e 23 marzo 2016.

Tuttavia, nel verbale relativo all'accesso effettuato nel pomeriggio del 21 marzo 2016 si legge: *“il dott. Pimpinella prende atto che non è stato possibile portare a esecuzione la delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione in quanto non è stata acquisita tutta la documentazione disponibile, non è stata consentita la visione di alcuni documenti e soprattutto tutti i responsabili di ENPAM Sicura hanno abbandonato gli uffici e pertanto non è stato possibile chiedere ulteriori delucidazioni e proseguire le attività fino al loro compimento. [...] Il dott. Malagnino fa presente che non è stato possibile”* verificare immediatamente *“l'attività di gestione della società”*. Sempre in tale occasione, si legge, nel verbale di accesso del 21 marzo 2016 *“Il dott. Milillo ribadisce che ritiene opportuno sospendere le operazioni, non procedere alla contestuale redazione del verbale e invita i dipendenti della Fondazione a redigere i verbali presso gli uffici della Fondazione inviandone successiva copia a ENPAM Sicura per le eventuali integrazioni del caso.”*. Anche da questo si evince l'atteggiamento poco collaborativo dei delegati ENPAM: né a me né ad altri dirigenti della società sono stati inoltrati suddetti verbali.

Ne segue che, realisticamente, alla data di conferimento dell'incarico all'avv. Ricci, le ispezioni non avevano ancora dato luogo ad alcun riscontro concreto. Infatti, come Oliveti riconosce nella nota del 24 giugno u.s. e come ricorda anche nel Cda dell'8 luglio 2016, il 22 marzo 2016 nell'Assemblea di ENPAM Sicura *“il Socio Unico dispone che il Direttore Generale della ENPAM Sicura e la struttura si attivino per fornire tutti gli atti, i documenti ed i dati presentati negli uffici o dagli stessi asportati, senza opporre qualsivoglia eccezione, ostacolo o impedimento”*. Il che significa che il giorno prima del conferimento del mandato ancora occorreva recuperare le preziose fonti di prova.

Del resto, chi crederebbe che il 23 marzo 2016 l'avvocato Ricci, convocato per la prima volta da Oliveti, si sia recato presso la sede dell'Enpam –o il Presidente presso lo studio di quello, non rileva– ed abbia ricevuto un mandato per investigazioni difensive in ordine ad una vicenda che non conosceva in alcun modo e di cui sentiva parlare per la prima volta.

È lecito desumere che il mandato a Ricci non sia stato dato perché sono emersi gravi riscontri dalle ispezioni. È semmai vero il contrario, ossia che le ispezioni sono state eseguite in base ad una

precisa strategia preordinata e programmata in tal senso, la quale ha il proprio epilogo nella gravissima comunicazione del 31 marzo 2016 a firma del medesimo avv. Ricci.

In essa, infatti, si parla esplicitamente di “*condotte illegittime poste in essere in danno di ENPAM da parte dei rappresentanti di ENPAM Sicura*”, formulando così un'accusa gravissima ai danni di tutto il Cda della società *in house* (sulla quale mi riservo ogni azione).

Ma è interessante notare come, nella relazione dell'avv. Ricci, la condotta illegittima – la truffa, per usare le parole usate dal Presidente Oliveti nella denuncia-querela – venga descritta con riferimento al fatto che ENPAM Sicura s.r.l. pretendesse di ottenere da ENPAM il pagamento del corrispettivo previsto dal Contratto di servizio, nonostante non avesse svolto alcuna attività; nella denuncia, invece, questo profilo non viene esplicitato, ma viene relegato nelle premesse.

La sostanza non muta, anche se si intuisce che lo stesso Presidente Oliveti ha nutrito perplessità nella presentazione di un atto di tale gravità: di fatto, l'intero Cda di ENPAM Sicura si accusa di aver tentato una truffa ai danni della Fondazione e, come è agevole intuire, non posso assolutamente tollerare una simile falsità, per altro costruita ad arte.

Un'ultima chiosa sulla vicenda dell'incarico conferito all'avv. Ricci: il sottoscritto ha richiesto più volte per iscritto e verbalmente durante i Cda che tutti gli atti fossero portati a conoscenza dei Consiglieri, ricevendo sempre un rifiuto, adducendo a giustificazione il fatto che i verbali delle investigazioni difensive siano coperti da segreto istruttorio: ciò è un falso giuridico. Invito il Presidente Oliveti ad indicare quale norma rechi una simile previsione. Non esiste tale norma: in realtà si tratta di un documento nella disponibilità della Fondazione, la cui visione è però inspiegabilmente preclusa al Cda che, della Fondazione stessa, dovrebbe essere l'organo sovrano.

#### **6.5 L'attività svolta da Enpam Sicura. In particolare sull'esercizio dell'intermediazione assicurativa e sulla mancata iscrizione al RUI di Enpam Sicura.**

Si è visto che la bozza originaria dello Statuto della società Enpam Sicura, predisposta dal Dirigente del Settore Assistenza in Fondazione ing. Caccamo e revisionata dal dott. Pimpinella e dal prof. Piazza, nonché deliberata dal CdA della Fondazione, prevedeva l'esercizio dell'attività d'intermediazione assicurativa.

Tale previsione è stata successivamente modificata dai professori Domenico Porraro e Luigi Principato, legali di Enpam Sicura, i quali hanno emendato il testo, eliminando quasi del tutto i riferimenti all'attività di intermediazione – se ne colgono solo due refusi, comunque in previsioni accessorie e residuali – mentre hanno previsto all'art. 2 dello Statuto (v. atto notarile del 14.7.15) quale oggetto sociale la “*assistenza a favore degli iscritti e dipendenti dell'ENPAM, di loro familiari e superstiti, o di persone giuridiche od enti cui essi aderiscano, in attuazione degli scopi istituzionali della Fondazione. In particolare, la società potrà fornire ai soggetti sopra indicati forme di assistenza e previdenza integrative, nonché di tutela sanitaria integrativa ed attività strumentali, funzionali o connesse.*”

Ciò appariva più coerente con il progetto della società Enpam Sicura e, soprattutto, compatibile con una realtà obiettiva: l'intermediazione i) non avrebbe avuto senso alcuno verso la Fondazione, la quale seleziona i fornitori di prodotti assicurativi con procedura di evidenza pubblica; ii) non si sarebbe comunque potuta svolgere verso terzi, stante il limite del 20% computato sul fatturato, caratteristico delle società *in house* (le quali devono prestare i propri servizi in misura non inferiore al 80% in favore del socio unico che le promuove e costituisce).

Proprio per questo, tale attività di intermediazione non è mai stata concretamente esercitata.

Il che spiega anche perché, pur inizialmente attribuito dal commercialista consulente di ENPAM Sicura un codice ATECO relativo all'intermediazione, esso sia stato successivamente modificato su disposizione del sottoscritto e del Direttore generale, per renderlo coerente rispetto alle attività effettivamente esercitate.

Poiché l'attività di intermediazione assicurativa non è mai stata svolta, non si è mai provveduto a iscrivere al RUI la società. Tutti erano consapevoli, fra l'altro, del fatto che per iscrivere la Società al RUI il Responsabile legale avrebbe dovuto essere a sua volta iscritto al RUI competente alla sezione B, secondo quanto prescritto dalle norme dell'IVASS.

La stessa Fondazione ENPAM nutriva dubbi in merito, se – come visto – il 12 aprile 2016 veniva richiesto un parere all'IVASS a riguardo, nonostante si fosse già presentata una denuncia-querela il 6 aprile 2016 per abusivo esercizio dell'attività stessa (sic!).

In una simile ed incerta situazione sarebbe stato più logico e prudente interrogare prima l'Authority competente per il mercato assicurativo e ottenere chiarimenti in merito e poi, eventualmente, sollevare il caso di fronte a un giudice.

L'epilogo della vicenda è ancora più singolare.

Si legge nei chiarimenti forniti dall'IVASS che l'attività di intermediazione consiste ne *“L'offerta di servizi assicurativi (polizze gestione dei sinistri ecc.) che si sostanzia in concreto nello svolgimento di fasi tipiche dell'intermediazione assicurativa, quali, ad esempio, l'illustrazione e intermediazione del contratto, remunerata con la corresponsione di un compenso (come risulta dalla richiesta di parere), detta attività configurerà intermediazione assicurativa”*.

Ebbene, ENPAM Sicura non ha mai offerto contratti di tipo assicurativo, avendo solo prestato consulenza in favore della Fondazione e gestito per conto della società di mutuo soccorso SaluteMia i rapporti con i sottoscrittori di piani sanitari integrativi.

Soprattutto, tale ultima attività è sempre stata svolta senza remunerazione alcuna, almeno sino a quando il sottoscritto ha svolto le funzioni di Presidente.

Infatti, solo quando tali funzioni sono state assunte dal Presidente Oliveti, questi con not. prot. n. 00309/2016 invitava SaluteMia a corrispondere l'adeguata remunerazione ad Enpam Sicura per i servizi resi, poiché *“quanto precedentemente affermato dal Presidente dimissionario dott. Milillo in merito alla disponibilità “a proseguire nelle prestazioni di servizi organizzativi, funzionali al corretto svolgimento delle funzioni di Salute Mia SMS, senza oneri per quest'ultima e in via temporanea” non potrà continuare ad esplicare effetti oltre il prossimo 15 maggio”*.

Qui il paradosso: se si aderisse alla tesi del Presidente Oliveti per cui ENPAM Sicura avrebbe svolto intermediazione, allora si arriverebbe alla conclusione che l'attività intermediaria si è concretizzata con la richiesta del corrispettivo, avanzata dallo stesso Oliveti.

Del resto, non può ignorarsi che Enpam Sicura è partecipata da una Fondazione di diritto privato, che però è pacificamente ritenuta organismo di diritto pubblico. Ne dovrebbe discendere il divieto di esercizio dell'attività di intermediazione e, conseguentemente, l'impossibilità di iscrizione al RUI. Non sfugge, tale questione, all'IVASS stessa, la quale ha riconosciuto che Enpam Sicura è *“in qualche modo ambivalente”* poiché *“è un ente con personalità di diritto privato, ma che partecipa della natura pubblica in relazione agli interessi affidati alla sua cura e all'attività svolta”*, per cui non possono *“escludersi criticità per eventuale richiesta di iscrizione”* al RUI.

Certo è che appare significativo il fatto che l'IVASS non abbia svolto controllo alcuno sull'operato di Enpam Sicura, né abbia mosso censure sull'attività svolta. Se davvero sussistesse l'illecito lamentato dal Presidente Oliveti nella denuncia-querela più volte citata, l'IVASS sarebbe di certo

solertemente intervenuta per censurarlo.

### **6.6 Il mancato pagamento del corrispettivo previsto nel contratto di servizio ed il conseguente dissesto finanziario di Enpam Sicura.**

Gli attacchi alla società sono culminati nell'irragionevole rifiuto da parte della Fondazione di liquidare le fatture del primo trimestre del 2016, per un ammontare di Euro 1.244.400,00 lordi.

A tale circostanza è imputabile principalmente il dissesto patrimoniale di ENPAM Sicura.

Il rifiuto al pagamento è stato sostenuto con diverse argomentazioni, del tutto infondate e pretestuose. Ad esempio, durante la seduta del Cda ENPAM dell'8 luglio 2016, il Presidente Oliveti affermava che ENPAM Sicura avrebbe presentato delle fatture *“non coerenti con l'attività svolta e il solo pagarle andava a sostanziare un'attività reale, un numero, un fatto contestabile”*.

Successivamente, il Direttore generale dott. Pimpinella, durante il Cda ENPAM del 22 luglio 2016 sosteneva che le fatture non fossero state pagate perché mancava *“la rendicontazione delle prestazioni effettuate”*.

Ora, posto che le prime tre fatture, relative all'attività del 2015, emesse da ENPAM Sicura, sono state pagate senza richiesta di alcuna rendicontazione da parte della Fondazione ENPAM – sicché non si spiega il cambio di atteggiamento nell'anno 2016, se non in relazione a tutte le altre vicende qui esposte – nella realtà la Fondazione Enpam ha avuto da Enpam Sicura ogni chiarimento in ordine alle attività espletate, sia in forma documentale, sia attraverso numerosi incontri svolti fra vertici e funzionari dei due Enti.

Nonostante ciò, alcun pagamento è stato concretamente compiuto dalla Fondazione in favore della società *in house*. Addirittura, dopo le dimissioni del sottoscritto e del Direttore Generale, il nuovo direttore operativo di Enpam Sicura dott. Marciani ha elaborato un rendiconto delle attività svolte in favore di SaluteMia nei primi sei mesi del 2016 (all. 39), presentandolo nel CdA della Fondazione del 22 luglio 2016. Da esso risulterebbe che il valore di tali attività sia pari ad euro 68.700,00.

Naturalmente tale rendiconto non è supportato da alcun chiarimento sui criteri e le modalità di quantificazione. Del resto, lo stesso sindaco revisore della società *in house* dott. Gaspari, dal sottoscritto interrogato telefonicamente a riguardo durante il CdA del 22 luglio 2016, ben si è guardato da confermare tali dati.

Anche l'ulteriore argomento posto a fondamento del diniego di pagamento, ossia il fatto che le fatture sarebbero state erogate per servizi di gestione della polizza assicurativa c.d. “30 giorni” in realtà mai resi, è del tutto pretestuoso ed inveritiero.

Il contratto di servizio, infatti, non prevede lo svolgimento di attività alcuna riferita a tale polizza, di tal che non sarebbero state ammissibili richieste di pagamento per servizi siffatti.

Va inoltre sottolineato che, nel periodo di cui è fornita rendicontazione dal Dott. Marciani, si distinguono due diversi esercizi: il primo, dal 1 gennaio 2016 al 18 marzo 2016, data in cui è intervenuto un fermo tecnico derivante dalle verifiche ed ispezioni compiute dalla Fondazione ENPAM, (dal 18 al 31 marzo), durante il quale la società era presieduta dal sottoscritto e ne era Direttore Generale il dott. Giulio Santini, per il quale le attività svolte sono documentate e riscontrabili; il secondo, dalle dimissioni mie e del Direttore Generale (4 aprile 2016) sino alla messa in liquidazione del 22 luglio 2016, durante il quale Enpam Sicura era presieduta dal Presidente Oliveti e Direttore Operativo era il dott. Marciani, rispetto alla quale potrebbe anche aver un senso la rendicontazione di quest'ultimo, pur non validata dal sindaco revisore.

Del resto, così come non veritiero è l'assunto secondo il quale Enpam Sicura avrebbe preteso il

pagamento di fatture per servizi mai resi, altrettanto falsa è l'affermazione, costantemente ribadita dal Presidente Oliveti (da ultimo v. Cda del 22 luglio 2016) della necessità di liquidare ENPAM Sicura per assecondare il volere dei Ministeri vigilanti, poiché questa sarebbe la loro indicazione espressa allo stesso Oliveti durante alcuni incontri.

Tuttavia, se davvero fosse stata questa la richiesta dei Ministeri, se ne sarebbe dovuta riscontrare traccia nei pareri resi sulle delibere del Cda ENPAM nn. 79 e 80, mentre così non è.

In particolare, il MLPS riguardo la delib. n. 79/2015 non è pronunciato in negativo sulla costituzione di una TPA, ma ha sottolineato che la Fondazione non potrebbe avocare a sé la determinazione di un contributo posto a carico del S.S.N. e, dunque, del sistema pubblico, né tanto meno modificarne la destinazione. Al contrario, la Fondazione ben potrebbe individuare alternative fonti di finanziamento per ulteriori prestazioni assistenziali che configurano un welfare più consono alle esigenze della categoria di riferimento.

Le osservazioni sulla delib. n. 80/2015 riguardano, da un lato la contestuale presentazione della stessa ai fini dell'approvazione con la delib. n. 79, dall'altro la mancanza di concretezza degli scenari ipotizzati, poiché non risultano esposti i costi del servizio reso da ENPAM Sicura s.r.l. né quelli relativi al contratto di riassicurazione presso una Compagnia assicurativa esterna a tutela dell'eventuale rischio di eccedenza dei sinistri totali rispetto ad una soglia di sicurezza prefissata.

Inoltre, lo stesso MEF si è limitato a chiedere chiarimenti sui profili finanziari dell'operazione.

Si tratta dunque di contenuti che non riguardano in alcun modo la società Enpam Sicura, nata con altre finalità ed investita di altre attività, come risultante dal contratto di servizio più volte esaminato.

La conclusione della vicenda è emblematica.

Come da espressa richiesta del Presidente Oliveti, il CdA della Fondazione Enpam, il 1 aprile 2016, gli aveva conferito mandato al fine di conseguire una riorganizzazione gestionale della società, nonché una ridefinizione dello Statuto e del contratto di servizio, cui pervenire *“nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, non oltre il prossimo 30 aprile”*.

Violando tale mandato, il Presidente è giunto alla determinazione, pur successivamente fatta propria dal CdA, di liquidare la società Enpam Sicura. A questo punto i medesimi servizi da essa svolti dovranno essere attribuiti alla Fondazione, che molto probabilmente dovrà dotarsi di una struttura interna competente a gestire le nuove attività, con conseguente aggravio dei costi (assunzione di dipendenti qualificati, acquisto di sistemi informatici), senza considerare il capitale investito soltanto un anno fa nella ENPAM Sicura s.r.l.

### **6.7 La cessione della LTC (long term care) alla EMAPI.**

Invero, l'atteggiamento contraddittorio dei vertici della Fondazione non si è ripercosso solamente su ENPAM Sicura, ma ha anche coinvolto il Fondo Sanitario Integrativo (FSI), costituito il giorno 14 luglio 2015. Il Fondo ha per oggetto esclusivo la predisposizione e l'attuazione di ogni forma di prestazione assistenziale e socio-sanitaria, nonché ogni altra prestazione deliberata dal Consiglio Direttivo; tra i compiti per cui è stato costituito si annovera *“l'erogazione di prestazioni e trattamenti socio-sanitari, per i casi di malattia, invalidità od infortunio, inabilità permanente oppure temporanea, inclusa l'erogazione di prestazioni per diagnosi e cura di malattie ed infortuni”*. Tra le prestazioni erogabili dal FSI, in particolare tra quelle di natura fiscalmente deducibili, rientrava la LTC (*long term care*), strumento previdenziale che garantisce un indennizzo



di periodo e, per riprendere le parole del Presidente, “un sostegno al credito” nell’ambito del *welfare* integrativo.

In tale progetto, come si desume dal suo atto costitutivo, la Fondazione ha investito un capitale di € 100.000,00 e ha delegato, come previsto dallo Statuto, attraverso la nota del 22 ottobre del DG di ENPAM Del Sordo, lo svolgimento dei compiti istituzionali per il tramite di una società controllata, ovvero ENPAM Sicura. La suddetta era stata incaricata di svolgere le attività in favore del Fondo, al fine di garantire la migliore efficienza nell’erogazione del servizio. Infatti, giova rammentare che anche nel Contratto di servizio tra ENPAM e la sua *in house* (ES) era prevista la realizzazione nel settore assistenziale-assicurativo di un sistema efficiente ed efficace per il sostegno dei propri iscritti nell’attività professionale e nella salute. Tale obiettivo si sarebbe dovuto raggiungere attraverso una serie di attività tra cui la LTC. Nonostante il dispiego di energie e di investimenti economici, inspiegabilmente, la Fondazione ha deciso di seguire un percorso diverso affidando la LTC ad EMAPI, Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani, costituito da Enti di previdenza e assistenza privati. Sulla pagina ENPAM si legge un’intervista datata il 30 agosto 2016 in cui il Presidente afferma che: *“Con la polizza per la Ltc abbiamo raggiunto uno degli obiettivi storici della Fondazione ENPAM. [...] Quando qualche anno fa abbiamo lanciato il progetto Quadrifoglio per dare un welfare a tutto tondo agli iscritti, avevamo individuato proprio nella Ltc la prima componente assistenziale da attuare. Oggi è un grande traguardo tagliato, che aumenta il valore dell’essere parte del nostro Ente di categoria”*.

Nessuno mette in dubbio la portata innovativa dell’obiettivo raggiunto, semmai sono poco chiare le modalità attuative.

La convenzione con EMAPI infatti ha un costo di 5,4 milioni di euro l’anno, cioè 2,2 per la tranche agosto- dicembre 2016, coperto dai fondi per l’assistenza della Quota A. Va ribadito però quanto sopra detto: infatti sia ENPAM Sicura che il FSI erano nate anche per gestire la LTC; a che scopo dunque cederla a terzi dopo tutti gli investimenti effettuati da Fondazione sia nella società che nel Fondo?

Viene da sospettare che il Presidente Oliveti avesse già in animo di affidare la LTC a EMAPI; infatti, nell’intervista del 18 gennaio 2016, a seguito della sua nomina a Presidente dell’ADEPP, alla domanda riguardo la “fattibilità della realizzazione di welfare unico per le casse”, il Presidente porta l’esempio dell’EMAPI che vede associate otto casse per coprire LTC e infortuni e offrire coperture sanitarie, ma non nomina mai il progetto Quadrifoglio dell’Enpam incentrato, appunto, sull’attuazione di un welfare integrativo attraverso il FSI ed ES.

## **7. Il ruolo del Collegio Sindacale della Fondazione, nelle vicende in esame.**

Nelle vicende che ci occupano è del tutto singolare la condotta tenuta dal Collegio Sindacale della Fondazione Enpam.

Non sono mancati nel tempo e in diverse occasioni atteggiamenti anche inquisitori e scortesi nei miei confronti, che in qualche occasione mi sono suonati come “avvertimenti”.

Per esempio, il Presidente del Collegio dott. Saverio Di Benedetto in un incontro informale che ha avuto luogo nell’ufficio dei Sindaci intorno alla fine di ottobre 2015 con il sottoscritto e il Revisore unico di Enpam Sicura dott. Ugo Gaspari Venanzio, ha assunto un atteggiamento piuttosto

aggressivo ed intimidatorio, dando ad intendere che la maggioranza del Cda non era in realtà d'accordo con quanto si stava facendo in ENPAM sicura.

Il Presidente del Collegio esprimeva, in quella occasione, dubbi sulla correttezza delle procedure di assunzione del personale di ENPAM Sicura, pur rimproverando invero (sic!) di non aver tenuto conto di figli e nipoti dei dipendenti della Fondazione ENPAM. Pregiudizialmente contrario al progetto di Enpam Sicura si mostrava, nell'incontro con il Collegio dei Sindaci avvenuto in data 5 novembre il sindacato dott. Lorenzo Quinzi il quale, ignorando completamente la specificità dei servizi resi da Enpam Sicura pur illustrate dal sottoscritto e formalizzata in un volume informativo articolato ed esaustivo, si affannava a sostenere che si trattasse di attività già svolta dalla Fondazione, rispetto alla quale occorreva dunque dimostrare la convenienza economica della prima. Un atteggiamento, in sostanza, che poteva apprezzarsi come forte interferenza dei sindaci nel valutare e condizionare il merito delle decisioni del Cda e non solo la correttezza delle stesse.

Un collegio sindacale, del resto, i verbali delle riunioni del quale si riducono alla mera riproduzione dell'ordine del giorno e dei documenti esaminati, senza che vi siano a riguardo pareri o valutazioni di sorta.

Anche nel verbale del 5 novembre 2015 nulla è sinteticamente annotato delle loro impressioni sui novanta minuti di confronto con il sottoscritto ed il Revisore unico di Enpam Sicura.

Ma il ruolo ambiguo del Collegio Sindacale si coglie al meglio proprio riguardo alla vicenda della presentazione della denuncia-querela contro il direttore generale dott. Santini, del 6 aprile 2016.

Per giustificare la mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione dell'avvenuta presentazione della denuncia-querela, il Presidente Oliveti durante il CdA dell'8 luglio 2016 affermava di aver agito per il bene dei consiglieri, evitando di metterli in difficoltà e, poiché "c'era il rischio di poter essere anticipato da un passaggio alla Procura da parte del Collegio", tanto che "si era già ventilata l'ipotesi che potesse esserci una trasmissione alla Procura della Repubblica di atti, bisognava giocare tempestivamente, perché una cosa è che venga all'interno ed è a tutela e una cosa è che venga da chi è demandato alla vigilanza e al controllo".

Richiesto di chiarimenti a riguardo Oliveti si affrettava a correggere il tiro, specificando che gli era "arrivata notizia - ma non da uno del Collegio - che il Collegio avrebbe potuto presentare atti alla Procura".

Sarebbe fondamentale, dunque, capire se effettivamente il Collegio avesse mai ipotizzato di presentare degli atti e chi abbia diffuso la notizia senza informare il CdA della Fondazione.

Se quanto emerso fosse vero – durante il CdA i Sindaci presenti non hanno smentito – si tratterebbe di un'indebita ingerenza del Collegio sulla gestione dell'Enpam.

D'altro canto, se non fosse vero, sarebbe anche peggio, giacché tale circostanza è stata utilizzata dal Presidente Oliveti per giustificare gli atti e i comportamenti aggressivi ai danni di Enpam Sicura.

In entrambi i casi, è necessario accertare se siano state fatte dichiarazioni mendaci o se siano state realmente tenute condotte della cui legittimità e liceità dovrà discutersi nelle sedi competenti.

Certo è che dovrebbero essere altresì analizzate anche le modalità con cui il Collegio organizza l'esercizio delle proprie funzioni, atteso che pare poco commendevole il fatto che, come si desume dalla lettura dei verbali, le riunioni del Collegio sindacale vengono fissate sistematicamente intorno alle 17.00 del giorno di inizio e si concludono il giorno successivo, più o meno intorno alle ore 12.00. Ciò naturalmente implica il pagamento di due gettoni di 1.400 euro ciascuno, minimo ogni settimana.

**8 . Conclusioni.**

L'insieme delle vicende esposte, rilette nella loro connessione, appare funzionale e preordinato ad osteggiare l'impegno dal sottoscritto profuso per l'affermazione della legalità nella Fondazione Enpam, in specie con riguardo alla polizza "30 giorni" esistente con le Assicurazioni Generali.

Tale contratto, infatti, è stato concluso senza procedura di evidenza pubblica ed è stato per di più automaticamente rinnovato di anno in anno, in manifesta violazione dell'art. 57 comma 7 c.a.

L'attività faticosamente svolta per portare in Fondazione l'erogazione di tali prestazioni, ovvero renderle oggetto di una procedura di aggiudicazione con evidenza pubblica, è stata improvvisamente arrestata nel dicembre 2015, in coincidenza temporale con la campagna di delegittimazione del sottoscritto, della società Enpam Sicura s.r.l. e dello stesso progetto Quadrifoglio, letteralmente smembrato in ogni suo petalo.

Il tutto, dandosi così concreta attuazione alle pressioni dal sottoscritto ricevute già nel luglio 2015, finalizzate ad arrestare l'attuazione della volontà della Fondazione di novare il rapporto esistente con le Generali Italia s.p.a.

I fatti narrati, dunque, dovranno essere oggetto di analisi da parte di codeste spett.li Amministrazioni, soprattutto avendo riguardo al danno già subito e che continua ad essere subito dalla Fondazione Enpam in specie riguardo alla polizza "30 giorni", al fine di accertare se in essi si ravvisino profili di illegittimità od illiceità e se debba dunque essere adottati conseguenti provvedimenti.

Con Osservanza.

Roma, 27 settembre 2016

Dott. Giacomo Milillo  
Consigliere di Amministrazione  
Fondazione Enpam

